

ATTO COSTITUTIVO DELL'APS

"LA PORTA DEL SOLE"

L'anno 2025, il giorno 04 del mese di dicembre i Signori:

- **Lucia Melena**, nata a Chieti (CH), il 09/05/1978, residente in Viale Europa, 69 Chieti (CH), C.F. MLNLCU78E49C632N;
- **Sabrina Cistola**, nata a Chieti (CH), il 05/07/1964, residente in Via Monte Sirente, 20 Francavilla al Mare (CH), C.F. CSTSRN64L45C632L;
- **Anna Maria Legnini**, nata a Serramonacesca (PE), il 20/09/1955, residente in Contrada San Giovanni, 33 Francavilla al Mare (CH), C.F. LGNNMR55P60I649Y;
- **Alessio Bonanno**, nato a San Pietro in Casale (BO), il 24/10/1970, residente in Via della Fornace, 12/N Vigarano Mainarda (FE), C.F. BNNLSS70R24I110Q;
- **Luciano Di Renzo**, nato a Bucchianico (CH), il 10/11/1952, residente in Francavilla al Mare (CH), alla Contrada San Giovanni, 33/B, c.f. DRNLCN52S10B238A;
- **Maria Di Lizio**, nata a Bucchianico (CH), il 08/10/1949, residente in Strada dell'acquedotto, 13 – Chieti (CH), c.f. DLZMRA49R48B238I;
- **Silvia Soccio**, nata a Penne (PE), il 06/04/1982, residente in Villa Celiera (PE), in Contrada Santa Maria, 152, c.f. SCCSLV82D46G438Q.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra **MELENA LUCIA**, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il Sig. **ALESSIO BONANNO**, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

Articolo 1) E' costituita fra i soci presenti, ai sensi degli art. 35 e 36 del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **La Porta del Sole APS**. L'associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2) L'APS ha sede legale in Piazza San Giustino, 5 – 66100 – Chieti (CH). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea dei Soci, senza che questo costituisca modifica del presente Atto e Statuto, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone agli ENTI associati.

Lucia Melena *Legnini Anna Maria* *Luciano Di Renzo* *Silvia Soccio*
Sabrina Cistola *Alessio Bonanno* *Maria Di Lizio*

interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone agli ENTI associati.

Articolo 4) L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che è parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità da perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 5) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 6) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, successivamente depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 7) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica.

Gli stessi, seduta stante, eleggono: Presidente **MELENA LUCIA**, Vice Presidente **CISTOLA SABRINA**, Segretario **LEGNINI ANNA MARIA**, Consigliere **BONANNO ALESSIO**, Consigliere **DI RENZO LUCIANO**, Consigliere **DI LIZIO MARIA**, Consigliere **SOCCIO SILVIA**, i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 8) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 21 articoli di seguito specificati.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieti (CH) il 04 dicembre 2025:

Presidente:	MELENA LUCIA
Vice Presidente:	SABRINA CISTOLA
Segretario:	LEGNINI ANNA MARIA
Consigliere:	ALESSIO BONANNO
Consigliere:	DI RENZO LUCIANO
Consigliere:	DI LIZIO MARIA
Consigliere:	SOCCIO SILVIA

Melena Lucia
Sabrina Cistola
Legnini Anna Maria
Alessio Bonanno
Di Renzo Luciano
Di Lizio Maria
Soccio Silvia

STATUTO
LA PORTA DEL SOLE APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "**LA PORTA DEL SOLE APS**" (di seguito anche solo "Associazione"). L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
- 1.2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Chieti, Piazza San Giustino, n. 5, CAP 66100, ed ha durata illimitata.
- 1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4 L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

- 2.1 La finalità istituzionale dell'associazione è la promozione della formazione, dello studio e della diffusione della cultura e delle pratiche del settore olistico, inteso come insieme di attività volte alla crescita personale, al benessere psico-fisico non sanitario e allo sviluppo della consapevolezza individuale e collettiva. L'associazione opera a favore dello sviluppo sociale, culturale e turistico del territorio, promuovendo la valorizzazione delle risorse naturalistiche, storiche, culturali e sociali, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal Codice del Terzo Settore.
- 2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale e non professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) interventi e servizi finalizzati alla socializzazione, alla crescita personale e al benessere psico-fisico non sanitario.
- 2.3 Le attività non hanno carattere sanitario o terapeutico e non sconfinano nelle competenze riservate alle professioni regolamentate.
- 2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

Anna Melone *Leggini Anna Maria* *Riccardo Di Biase*
Anna Maria *Maria Di Lizio* *Silvia Sorais*
Anna Maria *Silvia Sorais*

- 2.5 L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;
- 2.6 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. L'attività di raccolta fondi può avvenire anche attraverso crowdfunding, donazioni, sponsorizzazioni e bandi pubblici e privati; attività di partnership con aziende e istituzioni per la realizzazione di progetti congiunti; creazione di campagne di membership per sostenere economicamente le attività dell'Associazione.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

- 3.1 Possono essere associati persone fisiche, enti del Terzo Settore ed enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero degli associati persone fisiche deve essere pari ad almeno il cinquanta per cento più uno del totale degli associati, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 3.2 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.
- 3.3 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 3.4 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.
- 3.5 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- 3.6 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
- 3.7 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 3.8 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.9 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 3.10 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- 3.11 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le

Anna Meloni *Lequini* *Luella* *Luciano Di Rocco*
Anna *Maria Di Lizio* *Silvia* *Sorcia*

finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

- 3.12 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 3.13 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.14 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.15 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 3.16 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
- 3.17 Tutte le categorie di associati hanno pari diritti e doveri, inclusi il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato attivo e passivo. Le eventuali qualificazioni di socio ordinario, sostenitore o benemerito hanno esclusivamente valore descrittivo o onorifico e non comportano alcuna differenziazione nei diritti associativi né attribuzione di privilegi.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

- 4.1 Gli associati hanno pari diritti e in particolare, il diritto di:
- partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'associazione;
 - votare in Assemblea, ed esercitare l'elettorato attivo e passivo, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività associative, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Consiglio Direttivo;
 - prendere visione dell'ordine del giorno delle Assemblee;
 - consultare i libri sociali e i bilanci, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- 4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
- 4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 4.5 I soci sono tenuti a rispettare lo statuto, il regolamento interno e a contribuire al sostegno delle attività associative.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

- 5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.
- 5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali

Anna Melena *Lequini Amadonico* *Luciano Di Ruvo*
Anna B... *Maria Di Lizio* *Silvia Sorci*
Sabrina

Regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arrechi danni materiali o morali di grave entità all'associazione, può essere escluso con deliberazione dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. L'associato interessato deve essere preventivamente informato dei fatti contestati e messo in condizione di prestare le proprie difese, anche per iscritto. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato.

- 5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
- 5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- 5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
- 5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Tesserati

- 6.1 L'associazione può prevedere l'iscrizione di tesserati, i quali non assumono la qualifica di associati, non sono iscritti nel libro degli associati e non hanno diritto di voto né di partecipazione agli organi sociali.
- 6.2 I tesserati partecipano alle attività associative secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o da eventuale regolamento interno.
- 6.3 Le quote versate dai tesserati hanno natura di corrispettivi per la partecipazione alle attività e non attribuiscono alcun diritto associativo.

ART. 7

Organi

- 7.1 Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Tesoriere, ove istituito;
 - l'Organo di Controllo, ove istituito;
 - il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

ART. 8

Assemblea

- 8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
- 8.2 Ciascun associato ha un voto.
- 8.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

Anna Meloni *Lequidu Anna Maria* *Luciano Di Biase*
Alfonso Basso *Maria Di Lizio* *Silvia Sorio*
Silvia Sorio

- 8.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- 8.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 8.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 8.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
- 8.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
- 8.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 8.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
- 8.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
- 8.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
- 8.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si

Anna Elena Leguina Amalfano
Maria Di Leo
Sabrina
Riccardo Di Paolo
Silvia Sorris

considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo

- 9.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 9.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
- 9.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
 - proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
 - approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
 - deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.
- 9.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 membri, che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.
- 9.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Quirico Meloni *Lequini Annaliese* *Luciano Di Rienzo*
Anna Rosa *Maria Di Lizio* *Silvia Socio*
Sabina

- 9.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 9.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
- 9.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.
- 9.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 9.12 Il Consiglio Direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
- 9.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 9.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
- 9.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.
- 9.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

Presidente – Vicepresidente

- 10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 10.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.
- 10.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.
- 10.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

Anna Melara
Alma Basso
Leggini Annaliese
Maria Di Lizio
Sabine

Luigi Di Rienzo
Silvia Sorio

- 10.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 10.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 10.7 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 10.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 11

Segretario e Tesoriere

- 11.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione.
- 11.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- 11.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 12

Organo di controllo

- 12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.
- 12.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- 12.3 L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 12.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Anna Melara
Alfonso B...

Lequini Annalibera
Maria Di Lizio
Sandra

Luciano Di Renzi
Silvia Sorato

12.5 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

12.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 13

Revisione legale dei conti

13.1 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

13.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

Patrimonio e risorse economiche

14.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

14.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3 Le risorse economiche con le quali l'associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;
- g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- h) entrate derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché siano secondarie e strumentali);

14.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

14.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Anna Melena *Lequini Annalorie* *Luciano Di Renzo*
Anna Maria *Maria Di Lizio*
Anna Maria *Silvia Sorcio*

ART. 15

Bilancio di esercizio

- 15.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 15.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
- 15.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
- 15.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
- 15.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.
- 15.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige il bilancio sociale, lo deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e lo pubblica secondo modalità previste dalla normativa vigente. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 16

Libri sociali

- 16.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 16.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART.17

Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- 17.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 17.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Anna Maria Leguina Amalio *Luciano Di Rienzo*
Maria Di Leo
Silvia Sorcio

ART. 18

Volontari

- 18.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 18.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 18.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 18.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Non sono ammessi rimborsi spese di tipo forfettario.
- 18.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 18.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 19

Lavoratori

- 19.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 19.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.

ART. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 20.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
- 20.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

Regolamento interno

- 21.1 L'associazione può adottare un regolamento interno per disciplinare dettagli organizzativi e operativi non previsti dal presente statuto.
- 21.2 Il regolamento interno è approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e può essere modificato con le stesse modalità, purché non deroghi alle disposizioni del presente Statuto né incida sui diritti e doveri fondamentali degli associati.
- 21.3 Il regolamento interno è vincolante per tutti gli organi e i soci dell'Associazione, pur rimanendo documento separato rispetto allo statuto.

Anna Meloni *Legittim. Sindacale*
Anna Di Lizio *Federico Di Rocco*
Silvio Socio

ART. 22

Rinvio

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieti (CH) il 04 dicembre 2025:

Presidente:

MELENA LUCIA

Lucia Melena

Vice Presidente:

SABRINA CISTOLA

Sabrina Cistola

Segretario:

LEGNINI ANNA MARIA

Legnini Anna Maria

Consigliere:

ALESSIO BONANNO

Alessio Bonanno

Consigliere:

DI RENZO LUCIANO

Luciano Di Renzo

Consigliere:

DI LIZIO MARIA

Maria Di Lizio

Consigliere:

SOCCIO SILVIA

Silvia Soccio